Pubblicato il 24/01/2024

N. 00174 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 05542/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5542 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cecilia Spinelli Barrile, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera dei Colli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo, Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti:

Deliberazione n. 533 del 28.07.2023 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno – C.T.O.) di Napoli, avente ad oggetto "Procedure di stabilizzazione ex art. 1, co. 268, lett. b), L. n. 234/2021 e s.m.i. riservate a personale non dirigenziale – Ammissione/esclusione candidati" per la parte in cui, il nominativo/codice ID della ricorrente non risulta inserito tra gli

ammessi alla procedura di stabilizzazione riservata al personale non dirigenziale – profilo Area amministrativa, in quanto esclusa; B) Tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Spinelli Barrile Cecilia il 16/1/2024, dei seguenti atti:

Deliberazione del Direttore Generale n. 699 del 10.11.2023 in pubblicazione dal 10.11.2023 al 25.11.2023, avente ad oggetto: “Procedure di stabilizzazione ex art. 1, co. 268, lett. b), L. n. 234/2021 e s.m.i. riservate a personale non dirigenziale – Approvazione atti”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- l’ambito decisorio della odierna udienza camerale va perimetrato alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo proposto avverso l’esclusione della ricorrente dal concorso in esame;

- di contro, non sussistono i termini ex art. 55 c.p.a. per il vaglio della richiesta di sospensiva proposta con i motivi aggiunti avverso l’approvazione degli atti concorsuali, per la cui trattazione va fissata la camera di consiglio indicata in dispositivo;

Ritenuto che il gravame introduttivo non appare privo di fumus per le ragioni di

seguito illustrate:

- viene in esame una procedura di stabilizzazione indetta ai sensi della L. n. 234/2021, art. 1 comma 268 lett. b), che contiene una disciplina specifica per il personale del ruolo sanitario e sociosanitario volta alla valorizzazione della professionalità acquisita durante l'emergenza da Covid 19;

- alla citata selezione possono partecipare, come riportato nella Circolare della Giunta Regionale prot. n. 364421 del 13.7.2022, espressamente richiamata dalla deliberazione impugnata, i titolari di contratti flessibili (cfr. art. 4, comma 9-septiesdecies, del D.L. n. 198/2022) e i titolari di contratto autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 bis del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27 del 2020, purché riconducibili alla medesima attività del profilo professionale oggetto di reclutamento;

- in riferimento alla procedura selettiva indetta ai sensi del precitato art. 1, comma 268 lett. b) della L. n. 234/2021 la predetta Circolare non esclude i titolari di borse di studio che risultino in possesso degli altri requisiti di accesso alla selezione concorsuale, limitando la previsione ostativa al personale in servizio con enti del SSN con contratti di somministrazione, personale convenzionato e personale già titolare di contratti di lavoro a tempo indeterminato;

- è indicativa, a tale riguardo, la circostanza che la medesima circolare regionale, solo in riferimento alla diversa stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (e non a quella di cui si controverte), esclude i titolari di borse di studio;

- la diversa ermeneutica avallata dall'amministrazione, oltre che non trovare fondamento nella predetta circolare alla quale ha fatto esplicito riferimento, autolimitandosi, si pone altresì in contrasto con il favor partecipationis;

- ravvisandosi il periculum in mora evidenziato dalla ricorrente, la domanda cautelare va accolta ai fini dell'ammissione con riserva alla prova d'esame della procedura concorsuale;

Ritenuto, infine, che:

- in accoglimento della domanda proposta dalla difesa di parte ricorrente con i motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 49 c.p.a. va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che hanno utilmente superato la selezione, i quali potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del gravame e dal conseguente inserimento della istante, in caso di superamento della prova concorsuale, nella graduatoria del concorso;

- il predetto incombente va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a., dovendosi prescrivere le seguenti modalità ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c.:

- la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sul sito internet dell'amministrazione resistente;

- il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del nome della ricorrente, della denominazione delle amministrazioni intimate e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria (ovvero del relativo numero identificativo riportato nella delibera di approvazione), l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso del sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza dagli artt. 49, comma 3 e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e che parte ricorrente è onerata di documentare

l’intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di giorni 5 (cinque);

Riservata ogni ulteriore decisione, ivi compresa quella in ordine alle spese della presente fase processuale, all’esito della camera di consiglio indicata in dispositivo per l’esame della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta) così provvede:

- accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo e, per l’effetto, ammette la ricorrente con riserva al concorso in epigrafe ai fini dell’espletamento della relativa prova d’esame;
- rinvia la causa alla camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 per l’esame della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti;
- ordina l’integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini indicati in parte motiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Maffei

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.